

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 9 OTTOBRE 2006

Parere n. 1)

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
V Reparto – SM – Ufficio relazioni con il pubblico
Viale Romania, 45
00197 ROMA

OGGETTO: quesiti in materia di modalità applicative dell'articolo 12, D.P.R. n. 184/2006 concernente il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, e dell'articolo 10 *bis* della l. n. 241/90 contenente disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto.

Con lettere del 8/26 giugno 2006 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso a questa Commissione dubbi e perplessità circa la portata ed il significato di alcune disposizioni contenute nell'articolo 12 del nuovo regolamento governativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; chiede inoltre il Comando Generale dei Carabinieri se sia o meno applicabile al procedimento di accesso il c.d. preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 *bis* della legge n. 241/90.

Quanto al primo dei due quesiti, l'amministrazione richiedente, considerato che i controinteressati ai sensi del citato articolo del testo regolamentare possono proporre ricorso avverso le determinazioni di accoglimento dell'istanza da parte della P.A., chiede di conoscere se la proposizione del gravame da parte del controinteressato sospenda o meno l'esecutività del provvedimento che consente l'accesso.

Nella stessa prospettiva il Comando Generale chiede a questa Commissione se i soggetti controinteressati all'accesso possano esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni che consentono l'accesso, in assenza di un'espressa previsione in tal senso sia nella legge n. 241/90 che nel D.P.R. n. 184/2006.

Circa l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso a seguito della proposizione del ricorso amministrativo da parte del controinteressato, la Commissione rileva che l'effetto sospensivo non si determina automaticamente. Costituisce, invero,

principio generale dell'ordinamento quello secondo cui l'efficacia del provvedimento amministrativo, anche in caso di illegittimità e/o inopportunità dello stesso, non viene meno a seguito della proposizione di un gravame, giustiziale o giurisdizionale che sia.

Per privare dell'efficacia un provvedimento che il ricorrente assuma essere illegittimo, occorre infatti proporre domanda di sospensiva dello stesso. Nel caso di specie, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa sul diritto di accesso alcun rimedio di natura cautelare, esso deve ritenersi esperibile dinnanzi a questa Commissione, atteso che la tutela cautelare costituisce parte integrante e fondante della tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi – in qualsiasi sede - ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione.

Inoltre, occorre mettere in rilievo che il D.P.R. n. 184/2006 fa obbligo all'amministrazione già in sede di prima richiesta di accesso da parte dell'interessato, di comunicarla al controinteressato, in modo tale da ponderare accuratamente l'assetto di interessi sottostante la richiesta di accesso medesima e di addivenire ad una decisione che tenga conto anche della posizione del soggetto controinteressato.

Circa la possibilità per il controinteressato di proporre direttamente ricorso al TAR avverso la decisione di accoglimento della richiesta di accesso, nel silenzio della legge sul punto si ritiene che essa debba ritenersi ammissibile, purchè il ricorrente dimostri o anche semplicemente affermi di essere titolare di un interesse protetto, personale, concreto e attuale rispetto alla decisione che si chiede al giudice amministrativo di adottare.

Quanto al quesito relativo all'applicabilità del nuovo articolo 10 *bis* della l. n. 241/1990 anche al procedimento che si apre a seguito di una richiesta di accesso, la Commissione rileva che la disposizione introdotta nel corpo della legge n. 241/90 dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005, non si applica ai procedimenti "...in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve informare di sé l'intera azione amministrativa, è stata introdotta all'evidente scopo di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento amministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di contenzioso sul provvedimento finale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato dall'ambito di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, testimonia della volontà di applicarla a tutti gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
V Reparto – SM – Ufficio relazioni con il pubblico
Viale Romania, 45
00197 ROMA

OGGETTO: quesiti in materia di modalità applicative dell'articolo 12, D.P.R. n. 184/2006 concernente il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, e dell'articolo 10 *bis* della l. n. 241/90 contenente disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto.

Con lettere del 8/26 giugno 2006 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso a questa Commissione dubbi e perplessità circa la portata ed il significato di alcune disposizioni contenute nell'articolo 12 del nuovo regolamento governativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; chiede inoltre il Comando Generale dei Carabinieri se sia o meno applicabile al procedimento di accesso il c.d. preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 *bis* della legge n. 241/90.

Quanto al primo dei due quesiti, l'amministrazione richiedente, considerato che i controinteressati ai sensi del citato articolo del testo regolamentare possono proporre ricorso avverso le determinazioni di accoglimento dell'istanza da parte della P.A., chiede di conoscere se la proposizione del gravame da parte del controinteressato sospenda o meno l'esecutività del provvedimento che consente l'accesso.

Nella stessa prospettiva il Comando Generale chiede a questa Commissione se i soggetti controinteressati all'accesso possano esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni che consentono l'accesso, in assenza di un'espressa previsione in tal senso sia nella legge n. 241/90 che nel D.P.R. n. 184/2006.

Circa l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento favorevole all'accesso a seguito della proposizione del ricorso amministrativo da parte del controinteressato, la Commissione rileva che l'effetto sospensivo non si determina automaticamente. Costituisce, invero, principio generale dell'ordinamento quello secondo cui l'efficacia del provvedimento

amministrativo, anche in caso di illegittimità e/o inopportunità dello stesso, non viene meno a seguito della proposizione di un gravame, giustiziale o giurisdizionale che sia.

Per privare dell'efficacia un provvedimento che il ricorrente assuma essere illegittimo, occorre infatti proporre domanda di sospensiva dello stesso. Nel caso di specie, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa sul diritto di accesso alcun rimedio di natura cautelare, esso deve ritenersi esperibile dinnanzi a questa Commissione, atteso che la tutela cautelare costituisce parte integrante e fondante della tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi – in qualsiasi sede - ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione.

Inoltre, occorre mettere in rilievo che il D.P.R. n. 184/2006 fa obbligo all'amministrazione già in sede di prima richiesta di accesso da parte dell'interessato, di comunicarla al controinteressato, in modo tale da ponderare accuratamente l'assetto di interessi sottostante la richiesta di accesso medesima e di addivenire ad una decisione che tenga conto anche della posizione del soggetto controinteressato.

Circa la possibilità per il controinteressato di proporre direttamente ricorso al TAR avverso la decisione di accoglimento della richiesta di accesso, nel silenzio della legge sul punto si ritiene che essa debba ritenersi ammissibile, purchè il ricorrente dimostri o anche semplicemente affermi di essere titolare di un interesse protetto, personale, concreto e attuale rispetto alla decisione che si chiede al giudice amministrativo di adottare.

Quanto al quesito relativo all'applicabilità del nuovo articolo 10 *bis* della l. n. 241/1990 anche al procedimento che si apre a seguito di una richiesta di accesso, la Commissione rileva che la disposizione introdotta nel corpo della legge n. 241/90 dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005, non si applica ai procedimenti "...in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve informare di sé l'intera azione amministrativa, è stata introdotta all'evidente scopo di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento amministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di contenzioso sul provvedimento finale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato dall'ambito di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, testimonia della volontà di applicarla a tutti gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Sig.ra.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di.....

Fatto

La sig. , legale rappresentante dell'impresa sas", presentava un'istanza di accesso datata 25.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto una comunicazione con la quale il Responsabile del servizio del Comune dile comunicava l'impossibilità di stipulare con la suddetta ditta il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica comunale, chiedeva , ai sensi della legge n. 241 del 1990, il rilascio della copia della nota prefettizia in data 9.6.2006 , presupposto del suddetto provvedimento , "dalla quale emergevano condizioni e circostanze interdittive e di divieto di cui all'art.10 co. 2 del DPR n. 252 del 1998".

Il Comune di, con nota in data 26.7.2006, negava l'accesso rilevato che "le informazioni prefettizie Antimafia sono sottratte all'accesso ai sensi del D.M. 10.5.1994 n. 415 , pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, concernenti la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto d'accesso, nonché di vietata divulgazione ai sensi dell'art. 262 del codice penale".

La suddetta sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale l'art.3, lett.b , del D.M. 10.5.1994 n. 415 , pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, intitolato "*Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità*", prevede l'esclusione dell'accesso.

Considerate, quindi , le competenze di questa Commissione e l'esistenza di una specifica norma regolamentare il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Sig.....

Resistente: INAIL.

Fatto

..... partecipò al concorso pubblico a 19 posti di dirigente amministrativo presso l'INAIL e , espletate le prove scritte , non fu ammesso alle prove orali.

Con istanza in data 16.5.2006, il sig..... ha chiesto di conoscere la valutazione riportata nelle prove scritte .

L'Istituto non ha dato riscontro all'istanza.

Il ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza nonché per l'accesso ad altra documentazione concernente il medesimo concorso.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha difatti diritto all'accesso alla valutazione ottenuta nelle prove scritte , oggetto della relativa istanza.

In ordine all'accesso all'altra documentazione indicata solo nel ricorso , la richiesta dev'essere dichiarata inammissibile , in difetto di preventiva istanza diretta all'Amministrazione , essendo il ricorso stesso consentito unicamente avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere su una istanza.

Deve pertanto disporsi l'accesso unicamente alla documentazione suindicata.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione, e , pertanto, invita l'Amministrazione a prendere in esame la domanda di accesso del ricorrente.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica

e nei confronti di

Sig..... **controinteressato**

Fatto

La sig., insegnante, premesso di aver subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della censura, ha chiesto al Dirigente scolastico della Direzione Didattica di , con istanza in data 26.5.2006 , l'accesso "alla richiesta scritta dei genitori dell'alunna di allontanamento della figlia dalla classe 5 A (a.s. 2003/2004)".

La richiesta di accesso , pur motivata genericamente, si riferisce chiaramente al suddetto procedimento disciplinare che ha interessato la ricorrente proprio all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004 a causa di fatti riguardanti la figlia minore dei suddetti genitori .

La Dirigente scolastica ha negato l'accesso affermando che l'istanza suddetta "appare eccessivamente generica" e che, tra l'altro, "l'alunna da Lei citata ha terminato di frequentare scuole del Circolo nel giugno del 2004 e Lei stessa, da novembre 2005, insegna in un altro Circolo.

La suddetta sig., con nota in data 19.6.2006, ha insistito nella sua istanza, motivando specificamente.

La Dirigente scolastica, con nota in data 30.6.2006, ha ribadito il diniego insistendo sul difetto di motivazione, sul rilievo che il documento richiesto si riferisce all'anno 2003 e sul fatto che la suddetta insegnante presta servizio presso altra Direzione scolastica.

La sig.ha proposto ricorso a questa Commissione, notificato anche ai controinteressati, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Con memoria in data 2.9.2006 la Direzione Didattica ha ribadito la legittimità del diniego aggiungendo , in particolare, che il documento suddetto , "riferito all'anno scolastico 2003/04, è successivo al fatto per cui l'insegnanteha ricevuto dal CSA il provvedimento di censura".

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento disciplinare che l'ha interessata. Non risultano, inoltre, circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

Va rilevato tra l'altro, in punto di fatto, che dalla documentazione allegata al ricorso emergerebbe che il documento richiesto è precedente al procedimento disciplinare, come risulta dalle dichiarazioni della dirigente durante l'adunanza del Consiglio di Disciplina.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d'accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente:, in persona del Segretario Provinciale di Prof.

Resistente: Ministero dell'istruzione -

Fatto

....., in persona del Segretario Provinciale di Prof., presentò un esposto all'Ufficio scolastico regionale per il, denunciando il clima di intolleranza conseguente al comportamento dispotico tenuto dal prof. , dirigente scolastico del liceo statale di, e sollecitando l'adozione dei provvedimenti di competenza, .

Al riguardo, la direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il comunicò alla che, a seguito e sulla base di relazione inviatale dal, essa aveva ritenuto di non dare seguito all'esposto.

Con istanza del 30.3.2006 la ha chiesto l'accesso a detta relazione e agli eventuali atti ad essa allegati ; l'Amministrazione ha negato l'accesso, sostanzialmente adducendo la natura interna e riservata della documentazione richiesta.

Con successiva istanza del 23.6.2006 la ha reiterato la richiesta di accesso .

La menzionata Direzione , con nota del 27.7.2006, ha negato l'accesso adducendo che nelle relazione erano contenute , come da richiesta , unicamente notizie sui fatti segnalati, e che pertanto non si era avviato un procedimento ispettivo ; che comunque l'accesso non sarebbe stato consentito a dei meri "informati" .

La ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza in base al rilievo che l'esposto da essa presentato aveva dato luogo ad un procedimento amministrativo ad iniziativa di parte , essendo stata la – associazione del corpo docenti - promotrice dell'indagine e quindi diretta interessata.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato, il prof.

E' necessario quindi comunicare il ricorso al suddetto controinteressato, per consentire ad esso di presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Amministrazione scolastica a provvedere alla suddetta comunicazione nei modi di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di

Fatto

Il sig. , consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di il rilascio di “tutta la documentazione elementare” “ relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole) colpiti dall’evento sismico del 21.8.2000 , ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di, con nota in data 14.7.2006, non negava l’accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata “in tempi ristretti”, considerato tra l’altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta “concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico”.

Il sig., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di, con nota in data 16.8.2006, confermava l’impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si rileva che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni decisione sulla competenza, si chiede al Comune di di far conoscere alla Commissione se nel frattempo abbia provveduto sulla richiesta di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.ra.....

Resistente: Istituto statale d'istruzione secondaria superiore

Controinteressati : genitori degli alunni :

.....

Fatto

....., premesso che il proprio figlio minore, che aveva frequentato la prima classe dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore, non era stato ammesso alla classe successiva , ha chiesto, in data 28.6.2006, al suddetto Istituto l'accesso a tutta la documentazione scolastica, riguardante il figlio e altri alunni della classe , al fine di intraprendere le opportune iniziative in sede amministrativa e giurisdizionale.

L'Istituto ha risposto all'istanza rilevandone la genericità riguardo la sussistenza di un concreto interesse all'accesso e invitando l'istante a fornire specifici elementi di concretezza di detto interesse.

..... ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Con successiva memoria in data 2.8.2006, laha comunicato , allegando la relativa documentazione , che , a seguito di sua successiva istanza chiarificatrice , l'Istituto ha riconosciuto la sua legittimazione all'accesso , ma le ha posto a disposizione solo alcuni dei documenti richiesti , escludendo in particolare quelli riguardanti gli altri alunni , e che per tale limitazione essa aveva rifiutato l'accesso , in quanto parziale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Va premesso che dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'Istituto ha riconosciuto la legittimazione della istante all'accesso , limitandosi a negare l'accesso a parte dei documenti richiesti , ed in particolare ai documenti concernenti gli altri alunni.

Il parziale diniego di accesso è infondato posto che l'esame della relativa documentazione è indispensabile per poter effettuare la comparazione necessaria per individuare eventuali illegittimità da far valere in sede giurisdizionale.

In particolare, si ritiene che la ricorrente, in rappresentanza del figlio minore, ha diritto di estrarre copia della documentazione riguardante gli altri alunni della classe, per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il “contatto” con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l’esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest’ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l’istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Deve pertanto disporsi l’accesso a tutta la documentazione richiesta nella relativa istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l’Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell’art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d’accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale Pensioni militari –

.....

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di sergente della Marina militare, in data 17 febbraio 2004 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di un equo indennizzo alla Commissione medica ospedaliera di Quest’ultima, all’esito

dell'istruttoria medico-legale di propria competenza, inviava all'ufficio Generale del Personale dello Stato Maggiore il verbale della visita medica relativa all'odierno ricorrente. In seguito (16 dicembre 2004), il suddetto processo verbale veniva inoltrato al competente Servizio dipendenze da causa di servizio per gli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. n. 461/2001.

Nelle more, entrava in vigore il d. lgs. n. 216/2005, che trasferiva le competenze in merito alle pratiche del tipo di quella in questione, alla Direzione generale delle pensioni militari che avrebbe dovuto inviare il fascicolo istruttorio al Comitato di verifica entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione all'interessato.

Riferisce il ricorrente che, non avendo avuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 7 giugno 2006, formulava, per il tramite del Comando gerarchico di competenza, richiesta tesa a conoscere se la propria pratica fosse stata o meno inviata al Comitato di verifica per il rilascio del prescritto parere e, contestualmente, di poter prendere visione del proprio fascicolo personale nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta di accesso ai documenti veniva trasmessa dal Comando di appartenenza all'amministrazione competente il successivo 12 giugno; non avendo ottenuto alcuna risposta nei termini di cui all'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, il Sig., premettendo di essere legittimato all'accesso e di avere interesse allo stesso, presentava ricorso a questa Commissione in data 4 agosto 2006 (pervenuto il 10 agosto), per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto e contestualmente ordinare all'amministrazione "...l'esibizione del fascicolo medico-legale ed amministrativo di pertinenza del ricorrente e la declinazione delle ulteriori informazioni richieste nel contesto dell'istanza illegittimamente rigettata".

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi

del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all’esercizio del diritto di accesso contemplati dall’articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all’amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso *ex* articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell’esercizio dei poteri di cui dispone in base all’articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall’amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 31 agosto ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad “accesso endoprocedimentale”.

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche “quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrenti: Sig.ri.....

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente

Fatto

I signori, in qualità di genitori del proprio figlio minore, con nota del 6 luglio 2006, hanno chiesto all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente, di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006.

La suddetta istanza scaturiva dall'esigenza degli odierni ricorrenti di dimostrare come il giudizio di distinto attribuito, in particolare, al compito di matematica avrebbe inciso negativamente sul giudizio generale finale, nonostante il figlio fosse stato presentato agli esami orali della medesima materia con il voto di ottimo e fosse stato, altresì, rassicurato dall'insegnante sulla correttezza del compito stesso.

Pertanto, i signori non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza da parte del dirigente competente hanno presentato, in data 8 settembre 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, nella persona del dirigente scolastico competente, di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere l'accesso, nella forma della presa visione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente dell'Istituto Comprensivo Primario e Secondario, ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media del suddetto Istituto, abbiano diritto di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006, ed in particolare il compito di matematica, per potere così esercitare, eventualmente, il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva, tra l'altro, che, nel caso in questione, trattandosi della richiesta visione dei compiti di esame dell'istante, diretto interessato, non si configura neanche alcun "contatto" con dati personali relativi a terzi.

In ogni caso, comunque, prevarebbe la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi: infatti, ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Liceo

Fatto

Il sig.a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal terzo al quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo

..... della propria figlia, ha presentato, in data 28 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo, al fine di avere copia dei seguenti documenti:

1. verbale degli scrutini del I quadrimestre di
2. verbale degli scrutini del II quadrimestre di
3. verbale, non nominativo, degli scrutini del I quadrimestre dell'intera classe 3 C;
4. verbale, non nominativo, degli scrutini del II quadrimestre dell'intera classe 3 C;
5. registri di classe e relativi voti ottenuti da in tutte le materie;
6. registri di classe e relativi voti, non nominativi, ottenuti dall'intera classe 3 C in tutte le materie.

La segreteria del Liceo ha provveduto, in data 24 luglio 2006, al rilascio solo dei documenti inerenti la studentessa, di cui ai punti 1, 2 e 5, ma ha negato, senza indicazione della motivazione, l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, di cui ai punti 3, 4, 6; si specifica, nel ricorso che nella quietanza di ricezione dei documenti la madre della studentessa aveva inserito una nota nella quale era evidenziato il parziale diniego, tuttavia della medesima non è stata rilasciata copia.

A seguito del diniego il sig....., con nota del 2 agosto 2006, ha chiesto l'intervento del difensore civico della Regione, il quale ha informato l'istante dell'esistenza dello strumento del ricorso innanzi la scrivente Commissione.

Avverso tale parziale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 7 agosto 2006, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego. Precisa, poi, il ricorrente che la copia dei predetti documenti è necessaria al fine di poter verificare i risultati scolastici di nel contesto complessivo della classe, e, dunque, per poter valutare in termini oggettivi eventuali vizi di forma e di sostanza; nonché per conoscere i voti e le medie matematiche della classe al fine di valutare l'equilibrio con i voti hanno condotto a bocciature, debiti scolastici e promozioni.

Specifica, poi, che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di

valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe della richiedente ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali, non nominativi, degli scrutini del I e del II quadrimestre dell'intera classe 3 C.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie, parzialmente, il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare

Fatto

Il Sig., in data presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi inerenti al concorso pubblico per l'ammissione all'undicesimo corso per Allievi

Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al fine di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia della "documentazione sanitaria venutasi a determinare nel periodo tra il al"

In data, l'amministrazione militare negava l'accesso con provvedimento di diniego espresso, motivando – come riferisce l'odierno ricorrente – in base alla genericità della richiesta preordinata ad un controllo dell'operato della competente Commissione medica ospedaliera ed in quanto tale vietata dalla legge.

Con due diversi ricorsi datati rispettivamente 25 e 31 agosto (pervenuti il 12 e 14 settembre), sostanzialmente identici, eccezion fatta per alcune considerazioni aggiuntive nel "considerato" del secondo gravame, il Sig. chiedeva a questa Commissione il riconoscimento della legittimazione ad accedere rispetto ai documenti richiesti e negati dall'amministrazione, fondando la propria richiesta sugli articoli 97 e 117 Cost., nonché sul principio generale di trasparenza di cui alla legge n. 241/1990.

Diritto

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso. La disciplina analitica per la proposizione del ricorso a questa Commissione, dettata dal D.P.R. 12 aprile 2006, pubblicato nella G.U del 18 maggio successivo, prevede all'articolo 12, comma 4, lettera *b*), che il ricorrente, in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato.

La mancata osservanza de citato onere di allegazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del successivo comma 7, lettera *c*).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del diniego espresso dell'amministrazione reso con provvedimento datato 8 agosto 2006; provvedimento, tuttavia, non allegato dal

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 7, lettera *c*), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara **inammissibile**

Ricorso n. 12)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il sig., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data, per l'annullamento della delibera de Consiglio dei geometri di del....., relativa alla cancellazione del ricorrente, per incompatibilità, dall'elenco speciale, intendendo ottenere l'iscrizione nell'albo professionale ordinario per transito e con provenienza dal predetto albo speciale.

Il ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito del ricorso, ha provveduto, in data, a notificarlo personalmente al Consiglio di Stato, il quale ha lo ha dichiarato inammissibile atteso che, contro le decisioni del Consiglio dei geometri in ordine alla iscrizione o cancellazione dall'albo nonché ai giudizi disciplinari è dato ricorso al Consiglio nazionale dei geometri. Inoltre, avverso le decisioni di quest'ultimo è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere (C.d. S. sez. III, 18 maggio 2004)

Il 5 febbraio 2005 è stato notificato al ricorrente il parere del Consiglio di Stato n. del, il quale , benché rubricato con numero d'ordine è identico a quello già deciso con il parere n.; in tale decisione il supremo collegio amministrativo, dopo aver dichiarato il non luogo a procedere, sollecita il Ministero della Giustizia affinché notifichi al ricorrente copia della decisione n., nonché copia del parere n.

A seguito della notificazione della decisione n..... del, di inammissibilità il sig. ha ripetutamente presentato al Ministero della Giustizia ritenuta dal ricorrente l'Unità organizzativa responsabile del procedimento, la notificazione del parere n., nonché copia della relazione prot. del 20 maggio 2003, del Dipartimento per gli Affari della Giustizia con la quale l'amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario. Il ricorrente, inoltre, con notifiche giudiziali nn. edel 14 luglio 2006, ha chiesto al Consiglio dei geometri di, di poter accedere:

1. all'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario originario datato 7 novembre 2002;
2. al nominativo del funzionario responsabile della trattazione del ricorso datato 7 novembre 2002;
3. il periodo di trattazione del procedimento;
4. di avere copia della relazione predisposta sul ricorso straordinario del 7 novembre 2002;
5. la notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig., per la tutela dei propri diritti, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali, appunto, l'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario ed il nominativo del funzionario responsabile nonché il periodo di trattazione del procedimento. Estraneo al diritto di accesso è, poi, anche la richiesta di notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n.del

Pertanto, per i motivi su esposti, con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5, il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione n. prot. del 20 maggio 2003, inviata dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato, si osserva che la

giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari deve essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Così come è da considerare accessibile il documento di cui al punto n. 5.

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Tribunale Ordinario di

.....

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 31 maggio 2006, avendo appreso a mezzo stampa di una recente sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di, concernente la responsabilità degli istituti di credito, ed in particolare l'incauta induzione di un risparmiatore alla sottoscrizione di bond esteri, si è rivolto personalmente alla cancelleria dello stesso Tribunale, chiedendone il rilascio di copia.

Il cancelliere, addetto all'ufficio preposto al rilascio delle copie delle sentenze, gli ha però negato tale diritto, asserendo che, pur conoscendo la sentenza richiesta – non poteva riferirne gli estremi identificativi, nè rilasciarne copia a persona diversa dalle parti in causa.

L'odierno ricorrente, al quale era negata, altresì la possibilità di presentare contestualmente un'istanza scritta, presentava ricorso gerarchico, ex art 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale Ordinario di, inoltrando, il successivo 1 giugno 2006, il suddetto gravame a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, attestante il ricevimento dello stesso da parte del destinatario in data 3 giugno 2006.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Tribunale Ordinario di il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della sentenza richiesta.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente il Tribunale, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile *erga omnes* con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo la necessità di visionare la suddetta sentenza al fine di evitare un contenzioso, e dunque, per la tutela dei propri diritti.

E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

A sostegno della fondatezza dell'interesse dell'istante si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale Pensioni
militari

Fatto

Il, nella sua qualità di sergente della Marina militare, in data 17 febbraio 2004 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di un equo indennizzo alla Commissione medica ospedaliera di Quest’ultima, all’esito

dell'istruttoria medico-legale di propria competenza, inviava all'ufficio Generale del Personale dello Stato Maggiore il verbale della visita medica relativa all'odierno ricorrente. In seguito (16 dicembre 2004), il suddetto processo verbale veniva inoltrato al competente Servizio dipendenze da causa di servizio per gli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. n. 461/2001.

Nelle more, entrava in vigore il d. lgs. n. 216/2005, che trasferiva le competenze in merito alle pratiche del tipo di quella in questione, alla Direzione generale delle pensioni militari che avrebbe dovuto inviare il fascicolo istruttorio al Comitato di verifica entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione all'interessato.

Riferisce il ricorrente che, non avendo avuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 7 giugno 2006, formulava, per il tramite del Comando gerarchico di competenza, richiesta tesa a conoscere se la propria pratica fosse stata o meno inviata al Comitato di verifica per il rilascio del prescritto parere e, contestualmente, di poter prendere visione del proprio fascicolo personale nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta di accesso ai documenti veniva trasmessa dal Comando di appartenenza all'amministrazione competente il successivo 12 giugno; non avendo ottenuto alcuna risposta nei termini di cui all'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, il Sig., premettendo di essere legittimato all'accesso e di avere interesse allo stesso, presentava ricorso a questa Commissione in data 4 agosto 2006 (pervenuto il 10 agosto), per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto e contestualmente ordinare all'amministrazione "...l'esibizione del fascicolo medico-legale ed amministrativo di pertinenza del ricorrente e la declinazione delle ulteriori informazioni richieste nel contesto dell'istanza illegittimamente rigettata".

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi

del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all’esercizio del diritto di accesso contemplati dall’articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all’amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso *ex* articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell’esercizio dei poteri di cui dispone in base all’articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall’amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006-12-15

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Al sig.,
via

OGGETTO: richiesta di parere sul silenzio dell’amministrazione in un procedimento di riconoscimento dell’indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

1. Il sig., in data, ha inviato un'istanza al comune di tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato negli anni Con una nota del, l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la facoltà dell'istante di prendere visione degli atti del fascicolo e di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, memorie e documenti al fine di consentire all'amministrazione una ulteriore valutazione della vicenda, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Nonostante, il sig. avesse presentato una puntuale memoria a sostegno della propria richiesta, l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento malgrado siano trascorsi novanta giorni dal 31 maggio, data della prospettazione degli argomenti a propria difesa.

A seguito della vicenda sinteticamente descritta il sig. ha inviato, contestualmente, una nota, in data, all'Assessore al Personale del Comune di, al Direttore generale, al Dirigente del servizio personale, al Dirigente del servizio ragioneria, al Difensore civico dl comune di Imola ed infine, alla scrivente Commissione, chiedendo a quest'ultima di "intraprendere ogni utile iniziativa affinché la Pubblica Amministrazione sia effettivamente al servizio del cittadino per il rispetto dell'organizzazione, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", e "affinché leggi illuminate siano di fatto resi sterili dall'atteggiamento e comportamento anacronistico e refrattario di alcuni funzionari".

2. In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" nel rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241 del 1990. Mentre il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenuti dai comini e dalle province è disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Ove per accesso si intende il diritto dei residenti di prendere visione o di estrarre copia degli atti dell'amministrazione locale.

Nel caso in esame il Comune di, dopo aver inviato il preavviso di provvedimento negativo, non ha emanato il provvedimento nel termine di novanta giorni.

La vicenda oggetto della richiesta di parere è, pertanto, estranea al tema dell'accesso; dunque, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è competente a pronunciarsi sul silenzio del Comune in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

Inoltre, si evidenzia che qualora la richiesta in oggetto fosse da qualificare ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, del medesimo sarebbe competente il difensore civico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti di un'amministrazione comunale.

Roma, 9 ottobre 2006-12-15

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sig....., detenuto presso la casa circondariale di, in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 10 agosto u.s.) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest’ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell’accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l’amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 24, comma 3, lettera *c*), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale

.....

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale, per verificare la correttezza del numero di ore di insegnamento ad essa assegnate nell’ambito di uno specifico progetto, con nota del, ha chiesto al competente dirigente scolastico l’accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predisposizione del medesimo progetto.

In particolare, l’odierna ricorrente ha richiesto di potere effettuare l’esame e l’estrazione di copia dei documenti concernenti lo svolgimento del progetto “Gli impianti di riscaldamento e

climatizzazione”, il verbale del gruppo di progetto del, la nota del, prot., nonché la nota di risposta dell’U.O. n. 5 della Regione, a firma del Dirigente Area 2,.....(protocollo dell’Istitutodel).

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all’Istituto Tecnico Industriale Statale, in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La richiesta formulata dalla signora, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E’ indubbia la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell’istante a conoscere la documentazione relativa al progetto di cui è anche essa parte contrattuale, così come dimostrato dall’allegato contratto per esperto codocente, dovendo procedere la stessa alla tutela della propria posizione giuridica.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che “il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull’azione amministrativa né un’ispezione popolare sull’efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica”, da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Tuttavia, è opportuno operare una distinzione tra i documenti richiesti, poiché non è per tutti dimostrato l’interesse dell’istante ad averne conoscenza e la loro correlazione con il progetto in questione. In particolare, ciò è da ritenere per le note richieste - la nota del, prot.e la nota di risposta dell’U.O. n. 5 della Regione, a firma del Dirigente Area 2, Dott. (protocollo dell’Istituto del) – che, oltre tutto, potrebbero contenere dati personali di terzi, la cui diffusione potrebbe violarne la riservatezza.

Pertanto, l’istanza di accesso della signora è da accogliersi in parte, con riferimento ai soli documenti concernenti lo svolgimento del progetto “Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione” ed al verbale del gruppo di progetto del

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Gen.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa.....

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di generale di brigata dell'Esercito, in data prendeva visione del provvedimento (datato) dell'amministrazione militare di appartenenza col quale si rappresentava all'odierno ricorrente, da una parte, la riconosciuta idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e, dall'altra, la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l'anno in considerazione dell'assegnazione di punti e la conseguente collocazione in graduatoria al posto

Il successivo 1 giugno, il Generale, presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi, al fine di conoscere "i verbali, tutti e completi, delle Commissioni S. di Avanzamento con le schede di valutazione redatte su tutti i valutati ed i relativi punteggi; schede tecniche preliminari all'avanzamento compilate dallo Stato Maggiore dell'Esercito ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa su tutti i valutati (sulla base delle quali si sono espressi i membri della Commissione) e il testo della relazione presentata su ciascuno di essi dal membro della Commissione cui la suddetta relazione è stata affidata; libretto personale dello scrivente", nonché "...i libretti personali dei generali di brigata collocati dal primo all'ottantesimo posto della graduatoria compilata per l'annoed approvata dal Ministero della Difesa".

In data l'amministrazione resistente ha dato seguito alla richiesta di accesso concedendo l'accesso "limitatamente ai verbali della Commissione Superiore dell'Esercito relativi al personale compreso tra la 1^a e la 8^a posizione e alle schede motivazionali annesse relative al medesimo personale", ritenendo che solo rispetto a coloro collocati in posizione utile ai fini dell'avanzamento sussiste "...quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata che consente l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa dell'agente".

Successivamente, in data 24 luglio, il ricorrente riceveva nuova comunicazione da parte dell'amministrazione con cui si ribadiva il diniego ai documenti relativi agli ufficiali non collocati in posizione utile nella graduatoria, concedendo l'accesso per i primi *nove* (in precedenza si consentiva l'accesso per i primi otto). Il successivo 17 luglio, il ricorrente reiterava ancora una volta la richiesta di accesso senza ottenere risposta.

Dopo aver svolto le proprie argomentazioni in diritto, il ricorrente chiede con ricorso presentato il 28 luglio (pervenuto il 9 agosto 2006) che la Commissione si pronunci sul diniego relativo all'accessibilità dei verbali e dei libretti concernenti le valutazioni degli altri Generali dal nono all'ottantesimo in graduatoria; ordini all'amministrazione di indicare al ricorrente il responsabile del procedimento; assicuri un congruo periodo di tempo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso; renda efficace l'accoglimento della richiesta di accesso.

Il ricorrente, infine, fa presente di aver notificato il ricorso solo a due dei controinteressati, non avendo, per gli altri, l'amministrazione fornito i relativi recapiti

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone di tutti i Generali che sopravanzano l'odierno ricorrente in graduatoria e di cui si chiede di conoscere i "libretti" personali che hanno costituito parametro per la valutazione concorsuale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a provvedere alle notifiche ai controinteressati.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio tecnico erariale di

Fatto

La sig. ra ha presentato richiesta di accesso, all'Ufficio Tecnico erariale di, in data 20 giugno 2006, avente ad oggetto il valore al mq (o complessivo) dei

terreni come da tabelle U.T.E. per uso legale – Terreni e fabbricati siti in Corso Milano NCEU – P. Fg., mp – ––– NCTP. –, per l'anno 1995. L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti affermando che la dichiarazione del valore degli immobili indicati non rientra tra i compiti istituzionali dell'ufficio. Si specifica, ancora, nella nota che le informazioni richieste sono rilasciate esclusivamente alle Agenzie delle Entrate nell'ambito dei processi di accertamento fiscale su trasferimento di immobili, ovvero ad Enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate regolari convenzioni per la fruizione di tali servizi.

Avverso tale provvedimento di diniego la sig. ra ha chiesto, in data 19 luglio 2006, l'intervento del Difensore Civico della regione Nella nota inviata al Difensore si precisa che il Direttore dell'Agenzia del Territorio di, mediante colloqui telefonici, ha indicato le disposizioni che escludono il diritto di accesso ai chiesti documenti, ossia:

- la procedura operativa N.1/OMI Agenzia del Territorio prot., emessa a Roma il 20 febbraio 2002 – Direzione osservatorio mercato immobiliare, la quale impedisce l'accesso ai valori contenuti nella banca dati, da parte di soggetti esterni all'Agenzia;
- procedura operativa N. 69 del 26 marzo 2004, prot. - Direzione osservatorio mercato immobiliare d'intesa con la Direzione centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione, a quale vieta la pubblicazione e la divulgazione dei dati OMI ad utenti esterni.

Ad ulteriore supporto del proprio diniego il Direttore dell'Agenzia per il territorio di, ha specificato che la Direzione centrale del Territorio , rilevando la non omogeneità dei dati presenti negli Archivi delle Agenzie del Territorio in ambito nazionale, e ritenendoli non affidabili, ne ha vietato la pubblicazione.

Il Difensore Civico della regione, con nota del 10 agosto 2006, ha provveduto ad inviare il ricorso della sig. alla scrivente Commissione per l'accesso atteso che, trattandosi di provvedimento di un'amministrazione periferica dello Stato, il medesimo non è competente a pronunciarsi.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la sig.ra ha, erroneamente, presentato ricorso al Difensore Civico della regione, in data 19 luglio 2006, ossia entro i trenta

giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego prescritti dalla legge (art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990). Il ricorso alla scrivente Commissione, competente avverso i provvedimenti di diniego emanati dalle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato, è stato inviato dal Difensore civico in data 10 agosto 2006, e dunque, benché tardivamente rispetto ai termini prescritti dalla legge, si ritiene che si tratti di errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

In effetti, i documenti richiesti, ossia copia delle tabelle U.T.E. riferite ai terreni e fabbricati precedentemente indicati, sono in possesso dell'amministrazione e dunque accessibili.

Pertanto, poiché il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione si fonda su ragioni generiche, la scrivente Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare il provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, accoglie il ricorso .

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicitato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la legge n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della

pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Società Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle
entrate

e **nei confronti di:** Società.....

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione Società,b) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la

denominazione: “Società” e che “la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente”.

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società, attualmente, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di, al numero di repertorio, quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare

l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente: Società..... Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate

e **nei confronti** di: Società.....

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il

principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

e **nei confronti** dei signori:

Fatto

Il Sig., in qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Reggimento Bersaglieri di istanza a, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 17 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente delle procedure di promozione di cui è

stato parte, e nelle quali sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, infatti, predisporre apposita memoria ricorsuale contro il punteggio attribuitogli per la valutazione al grado di primo maresciallo in sede di valutazione straordinaria di avanzamento riferita al e, altresì, contro la promozione a marescialli ordinari di altri colleghi, successivi ad esso in graduatoria.

A tal fine, il Sig.ha richiesto che gli fosse inviata, in particolare, copia della seguente documentazione, concernente:

- il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, ad esso attribuito, che avrebbe determinato l'attribuzione di punti;
- la normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento e per il periodo da considerare in sede di valutazione al grado superiore;
- la graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi;
- la graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del, con i relativi punteggi;
- il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ed al Primo Maresciallo, compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del

Il Ministero della Difesa, con nota dell'....., faceva seguito all'istanza del Maresciallo accogliendo parzialmente la sua richiesta di accesso.

Pertanto, il Maresciallo ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto in data 11 settembre 2006, chiedendo *“l'annullamento”* della suddetta nota del.....del Ministero interessato *“nella parte in cui si oppone all'accesso mediante estrazione di copia degli atti amministrativi richiesti. Nonché nella parte in cui elude la richiesta all'accesso della normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento, di cui all'art.35 legge 212/1983 e del periodo da prendere in esame in sede di valutazione al grado superiore, opponendosi all'estrazione di copia della normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui alla citata disposizione di legge, ai fini della formazione della graduatoria, adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli complessi di elementi di cui alle lettere a), b), e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si oppone il diniego alla richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per l'assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai predetti complessi di elementi per la formazione della graduatoria di cui all'art. 1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio*

2004, n. 136, convertito in legge con L. 27 luglio 2004, n. 186; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale”.

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

Preliminarmente, si rileva che uno dei controinteressati, il Primo Maresciallo, in data 31 agosto 2006, ha confermato all'odierno ricorrente di aver ricevuto il ricorso di cui si discute, da parte dell'ufficio postale del Comando Regione Nord, così come risulta dal documento pervenuto alla Commissione, in data 11 settembre 2006, e contenente una rettifica allo stesso ricorso.

Non sono peraltro pervenute controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo, che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota del.....

Anche l'istanza concernente l'accesso, mediante l'estrazione di copia, alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice, si ritiene sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione con il chiaro riferimento al comma 1 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ed alle modalità e ai criteri indicati dall'art. 35 della predetta legge.

D'altronde, lo stesso ricorrente, in una nota al termine dell'atto di ricorso, in merito a quest'ultima categoria di atti ha evidenziato di non specificare “*dettagliatamente i documenti dei quali intende avere copia*” per essere gli stessi “*estranei alle sue possibilità conoscitive, dirette e indirette*”.

Si condividono, altresì, gli unici limiti opposti dal Ministero della Difesa al Maresciallo, concernenti la richiesta di copie integrali della graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi, della graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del, con i relativi punteggi, e del punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ed al Primo Maresciallo, compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del

Per questa specifica documentazione l'accesso sarà consentito, per estratti, senza il rilascio della loro copia integrale, per ovvie ragioni di tutela della riservatezza dei diritti dei soggetti controinteressati.

Pertanto, si ritiene che l'istanza del Maresciallo sia stata soddisfatta, con i corretti limiti sopra citati e che il ricorso da questi proposto sia privo di fondamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avvocato
.....

Contro

Amministrazione resistente: Comando Reg. della Guardia di
Finanza

Fatto

Il finanziere scelto ha presentato alla Guardia di Finanza - Compagnia di
....., una richiesta di accesso ai documenti del proprio fascicolo dai quali emergerebbe
“l'incompatibilità ambientale” causata dalla “frequentazione di persone di dubbi
frequentazione”, di cui alla comunicazione del Comando regionale
..... della Guardia di Finanza. L'interessato ritiene che sulla base di tale
provvedimento, gli sia stato negato il trasferimento al Comando di, atteso che, il
gruppo di persone di “dubbia reputazione” frequentate dal militare nel periodo in cui era
distaccato presso la provincia di Ferrara e che avevano dato luogo alla richiesta di
trasferimento, esercita il proprio raggio di azione anche nella provincia di

L'amministrazione, con nota del 5 luglio 2006, ha negato l'accesso in quanto afferente ad atti istruttori prodomici alla nota n. i medesimi, infatti, sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso base al combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 4 del D. M. n. 603 del 1996 e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Guardia di Finanza - Compagnia di, in data 3 agosto 2006, il sig., rappresentato e difeso dall'avvocato, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego e l'accoglimento della richiesta.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.....

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad “accesso endoprocedimentale”.

Tra i casi di sottrazione all’accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l’esercizio del diritto di accesso “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

L’art. 4, lett. f) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, individua tra i casi di esclusione dal diritto di accesso, “gli atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza”, mentre l’art. 4, lett. g) del medesimo decreto ministeriale stabilisce che “le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Si ritiene, pertanto, che correttamente l’amministrazione abbia negato il diritto di accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della
Giustizia-

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 9 agosto u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad “accesso endoprocedimentale”.

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche “quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Fatto

Il sig. ha presentato, in data, quale partecipante escluso dalla prova orale, una richiesta di accesso relativa alla procedura concorsuale per esami per il conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2004, per la figura di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ECONBIL, avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. votazione assegnata agli elaborati scritti;
2. copia della graduatoria complessiva, con indicazione dei voti conseguiti;
3. copia dei verbali della commissione concorsuale;
4. copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale.

In effetti, l'amministrazione, con nota del 13 giugno 2006, ha comunicato al ricorrente di non avere conseguito l'ammissione alla prova orale al predetto concorso, e di avere messo a disposizione l'elenco nominativo relativo alle prove scritte per una sua eventuale consultazione presso gli uffici della Presidenza stessa.

L'amministrazione, con nota dell'11 luglio 2006, consente un accesso parziale ai documenti richiesti; la medesima, infatti, concede l'accesso al documento di cui al punto 1, informando l'istante dei punteggi attribuiti alle due prove scritte e comunicando il giorno, l'ora e la durata del periodo in cui i documenti sono a disposizione per essere visionati, ossia 14 giorni, previo appuntamento telefonico.

Comunica, inoltre, l'amministrazione che l'estrazione di copia è subordinata alla corresponsione di euro 0,26 per ciascun foglio, a titolo di diritto di riproduzione, oltre al bollo in caso di certificazione di conformità.

L'amministrazione nega, invece, l'accesso a tutti i verbali della commissione esaminatrice, di cui al punto 3, atteso che il rilascio dei medesimi determinerebbe un controllo generalizzato sugli atti dell'amministrazione.

Con riferimento alla richiesta di copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale, di cui al punto 4, l'amministrazione chiede all'istante di dimostrare lo

specifico interesse, diretto, personale e concreto, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali richiede di accedere, da porre a fondamento dell'istanza; la dimostrazione dell'interesse, prosegue l'amministrazione, è necessaria per corrispondere a quanto prescritto dall'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, è necessaria, altresì, ai fini della comunicazione ai controinteressati, di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato, in data 25 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta il ricorrente che la limitazione di carattere organizzativo volta a consentire l'esercizio del diritto di accesso in un arco temporale di 14 giorni, la cui decorrenza è unilateralmente determinata dall'amministrazione, è viziata da eccesso di potere e violazione di legge, poiché sono "compresi" i diritti di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

Prosegue, poi, il ricorrente che la quantificazione di un importo pari a euro 0,26 per ciascun foglio, poiché sproporzionata rispetto al costo di mercato, sembra essere adottata a fini di dissuasione e non a copertura dei costi effettivi delle copie.

Con riferimento al diniego di accesso ai verbali della commissione esaminatrice, il ricorrente afferma la manifesta infondatezza ed irragionevolezza del medesimo e l'infondatezza del richiamo all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, operato dall'amministrazione.

Il sig., chiede, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone dei concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere i gli elaborati scritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita

l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei concorrenti ammessi alla prova orale al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il Sig., legale rappresentante della società, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 27 giugno 2006, ha chiesto all'INPS di di poter avere copia della dichiarazione da lui stesso rilasciata, nel corso di un accertamento ispettivo effettuato dal suddetto istituto presso la propria società, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'INPS di, in data 30 giugno 2006, notificava al ricorrente il diniego all'istanza di accesso formulata, asserendo che il documento richiesto "è da considerarsi riservato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352".

Successivamente, in data 10 luglio 2006, il legale dell'odierno ricorrente, contestava il suddetto diniego, senza comunque ottenere alcun riscontro.

Pertanto, avverso tale diniego il Sig. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'INPS di il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere al verbale contenente le proprie dichiarazioni.

In primo luogo, La disposizione richiamata dall'INPS, vale a dire l'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352, è stato abrogata dall'art. 15 del [D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184](#) (“*Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge*”).

In secondo luogo, nel caso in esame, nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso, dal momento che è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a richiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Infine, l'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità per l'odierno ricorrente di verificare se quanto dichiarato è stato trascritto integralmente e correttamente nel verbale, redatto nel corso dell'ispezione, integra il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 28)

Ricorrente Sig :

Contro

Amministrazione resistente: Liceo classico scientifico di

.....

Fatto

Il sig., padre di, a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal secondo al terzo anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo classico di, della propria figlia, ha presentato, in data 20 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo classico scientifico al fine di avere copia dei seguenti documenti relativi alla propria figlia

1. verbale di scrutinio finale;
2. verbale scrutinio primo quadrimestre;
3. registro professori delle varie materie degli anni in corso.

A seguito del formarsi del silenzio rigetto per scadenza del termine di trenta giorni prescritto dalla legge, il sig. ha inviato una nota, in data 10 agosto 2006, alla scrivente Commissione, alla Prefettura di, al Provveditorato agli Studi di, chiedendo a ciascuna amministrazione di attivarsi secondo gli strumenti propri di ciascuna amministrazione, affinché sia rispettata la legge sulla trasparenza amministrativa, emanando, ove esistenti, provvedimenti sostitutivi e/o sanzionatori.

Diritto

Passando all'esame del ricorso si osserva che il sig. non ha provveduto a motivare la richiesta di accesso ai predetti documenti. Si ritiene, tuttavia che l'istante si debba ritenere portatore di un interesse qualificato all'accesso considerato che la figlia è parte del procedimento di valutazione per il superamento dell'anno scolastico.

Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto di estrarre copia dei documenti richiesti.

In particolare, si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso ai registri scolastici, ha stabilito che i genitori di un alunno bocciato hanno diritto di accedere ai registri personali dei docenti, per poter valutare la "legittimità degli scrutini e delle valutazioni che relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale raggiunto dalla propria figlia", e conseguentemente sindacare l'attività dell'istituto scolastico (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali degli scrutini del primo quadrimestre ed a quello finale, nonché al registro professori delle varie materie degli anni in corso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle
Entrate.....

e **nei confronti** Società

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societàper gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente, dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi "irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante, e quindi non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), e b), legge 7 agosto 1990, n. 241".

Avverso tale diniego la società ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Sig. in data 14 luglio 2006 presentava all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai documenti concernenti la prova attitudinale del concorso per esami a n. 40 posti da Commissario di polizia.

In particolare il ricorrente chiedeva copia "...di tutti gli atti relativi alla prova attitudinale a cui è stato sottoposto in data 13 e 14 luglio... unitamente ad eventuali verbali della commissione attestante i criteri di massima per la valutazione, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale".

In data 4 settembre l'amministrazione dava seguito alla richiesta, concedendo l'accesso al fascicolo personale del Sig., senza, tuttavia, far menzione alcuna dei verbali contenenti i criteri di massima per la valutazione delle prove richiesti dall'odierno ricorrente.

Ritenendo formatosi il silenzio dell'amministrazione su quest'ultimo punto della richiesta, in data 10 settembre (pervenuto il successivo 20 settembre) lo ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a

conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

V'è da considerare, tuttavia, che l'iniziale richiesta di accesso è stata in gran parte soddisfatta dall'amministrazione, come risulta dagli atti; il ricorrente, ciò nonostante, si duole del mancato inserimento tra i documenti esibiti al Sig., dei verbali *eventuali* con cui la commissione esaminatrice avrebbe predisposto i criteri di massima su cui fondare la valutazione delle prove concorsuali.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame. E' vero che lo stesso ricorrente qualifica come *eventuali* i verbali cui si è fatto cenno, ma è altrettanto vero che per prassi consolidata e in alcuni casi per legge, ogni commissione esaminatrice di concorso pubblico provvede preliminarmente all'inizio dei lavori di correzione a predeterminare i criteri cui si atterrà per l'attribuzione dei punteggi ai candidati.

Tale attività appare strettamente funzionale al rispetto della trasparenza della procedura concorsuale, al fine ultimo di assicurare che a quel determinato ufficio pubblico (per l'accesso al quale il concorso è bandito) possano legittimamente aspirare i più meritevoli.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 20 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera *c*), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera *c*), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma., 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente: Sig., presso Liceo scientifico statale

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

Fatto

Il sig., in data, ha inviato una nota all'Ufficio Scolastico Regionale per, con la quale ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sostenute nel procedimento penale a proprio carico n. Tribunale di I sez. Penale, conclusosi con sentenza di assoluzione del....., perché il fatto non costituisce reato.

Specifica il sig. nella predetta nota che il prof., docente, all'epoca dello svolgimento dei fatti, presso il Liceo scientifico di del quale il ricorrente era preside, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 del c.p., procedimento iniziato a seguito di un esposto del sig. medesimo.

Nel dicembre del 1999 il prof. è stato assolto con formula assolutoria piena, perché il fatto non sussiste, mentre nel settembre 2002 il ricorrente è stato rinviato a giudizio, su iniziativa della Procura della Repubblica, per i reati di cui agli artt. 81 e 368 del c.p., prefigurando il reato di calunnia.

Il ricorrente ha sollecitato la definizione della pratica di rimborso delle spese sostenute nel processo indicato, con note del, del con quale nota ha chiesto anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica, ed, infine del

Avverso il silenzio dell'amministrazione, qualificato come silenzio rigetto alla richiesta di accesso al nominativo del responsabile ed allo stato di avanzamento della pratica, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un

documento amministrativo, quali appunto le notizie circa lo stato della pratica ovvero il nominativo del responsabile del procedimento. In particolare, si ricorda che qualora l'amministrazione abbia ommesso di designare il funzionario responsabile del procedimento, è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità organizzativa procedente.

Per i motivi su esposti il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 33)

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: INAIL-.....

Fatto

Il Sig. inviava, in data 16 maggio 2005, alla sede di dell'INAIL un'istanza preordinata alla concessione dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 47, l. n. 47/93, come conseguenza dell'esposizione all'amianto in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

Il richiedente chiedeva contestualmente di conoscere il responsabile del procedimento ai sensi della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorso più di un anno dalla prima richiesta, in data 28 giugno 2006 l'odierno ricorrente rinnovava l'istanza all'amministrazione resistente, chiedendo di conoscere, altresì, "la posizione procedurale dell'intero procedimento".

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione formale (ma solo rassicurazioni telefoniche da parte di una dipendente dell'INAIL), in data 29 luglio il Sig. ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto in data 1 agosto 2006), chiedendoLe di "...intervenire affinché il ricorrente possa usufruire dei propri diritti e di ammonire i responsabili dell'inadempienza".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere il responsabile di un determinato procedimento nonché lo stato di avanzamento di quest'ultimo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario mal principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 34)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente:- Fondazione

.....

Fatto

Il Sig. riferisce a questa Commissione di aver inoltrato alla Fondazione, in data 3 agosto 2004, istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. n. 168/2001, alla quale, per motivi personali, l'odierno ricorrente non ha inteso dar seguito. A distanza di quasi due anni, e precisamente in data 20 maggio 2006, il Sig. riferisce, altresì, della ricezione dell'istanza di cui sopra da parte di un quotidiano locale (Corriere di Caserta), circostanza comunicata al ricorrente direttamente da una giornalista della testata giornalistica destinataria del documento.

Successivamente, con raccomandate A/R del 16 e 30 giugno 2006, il Sig., contestando l'accaduto alla Fondazione, chiedeva contestualmente di conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento riguardante il tentativo di conciliazione in precedenza esperito, nonché di conoscere gli stessi elementi con riferimento alla successiva indebita diffusione del documento da parte della..... in questione.

Non avendo ottenuto risposta alcuna alle suddette richieste, con ricorso a questa Commissione, in data 7 agosto (pervenuto il 10 agosto u.s.), chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Fondazione ed ordinare alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l. n. 241/90, di comunicare "l'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile del procedimento" concernenti gli episodi in questione.

A tal fine, il ricorrente, premessa la natura pubblicistica dell'ente fondazionale, afferma che "le notizie richieste fanno capo ad atti amministrativi ben definiti", citando gli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 22, comma 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig.in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo

sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile di un determinato procedimento.

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, con riferimento alle richieste contenute nelle raccomandate del 16 e 30 giugno 2006, atteso che esse rappresentano una sorta di manifestazione di rappresentazione di un accadimento (del quale si duole il ricorrente) che non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo in senso tecnico.

Tuttavia, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso *ex* articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza .

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario al principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 35)

Ricorrente: Sig.....

Resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fatto

....., dopo lo svolgimento di alcune cause concernenti la trattenuta IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare , ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica e successivamente ha fatto istanza (anche) al Ministero dell'Economia e Finanza - per ottenere copia del parere emesso dal Consiglio di Stato.

Non avendo avuto riscontro all'istanza il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato, trattandosi di documento che va allegato al decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 36)

Ricorrente: Sig.....

Resistente: Istituto Italiano di medicina sociale.

Fatto

..... partecipò al concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un primo ricercatore , secondo livello , presso l'Istituto italiano di medicina sociale e fu esclusa dal colloquio per aver conseguito un punteggio insufficiente in entrambe le prove scritte.

Con istanza del 21.6.2006 la ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti il procedimento in sé , la sua posizione e quella degli altri candidati.

L'Istituto ha comunicato che l'accesso stesso sarebbe stato consentito solo alla conclusione del procedimento di concorso.

La ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di controinteressati. E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, per consentire ad essi di presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto italiano di medicina sociale a provvedere alle suddette comunicazioni nei modi di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 37)

Ricorrente:, in qualità di sindaco del Comune di

Resistente: Telecom italia s.p.a.

Controinteressati : Sig.ri.....

Fatto

Il Comune di rimase soccombente in una causa di opposizione , dinanzi al giudice di pace di Bologna , proposta daper contravvenzione al codice della strada.

Ritenendo che , al fine di procurarsi prova da presentare nell'instaurando giudizio di appello , occorresse accertare se a) nell'abitazione dei controinteressati fosse attiva una linea telefonica e , in caso affermativo, se b) in una certa data da detta abitazione fosse stato inviato un fax al Corpo di polizia

municipale del Comune , con istanza del 3.7.2006, più volte reiterata, ha chiesto alla Telecom spa , senza ottenerne risposta , di conoscere l'esito degli accertamenti per il quale aveva proposto istanza. Formatosi il silenzio rigetto, il Comune ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza ed ha comunicato il ricorso ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 , l'accesso è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom spa.

Il sindaco del Comune di ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Difatti gli accertamenti ed i relativi risultati documentali , oggetto dell'istanza , costituiscono prove da esibire in un eventuale giudizio di impugnazione e, quindi, l'interessato ha diritto di accedere alla chiesta documentazione, che, tra l'altro, non risulta sia soggetta a divieto o differimento dell' accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita la Telecom Italia spa ad esaminare l'istanza di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

